

Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 27/03/2024) 04/04/2024, n. 8937, in <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione>

Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato non solo sul credito azionato ma anche sul titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. Tale giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, estendendosi a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che costituiscono precedenti logici essenziali della pronuncia, anche se non specificamente dedotte.

Nel caso di compravendita, il decreto ingiuntivo non opposto per il pagamento del prezzo accerta definitivamente tra le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., che il venditore ha consegnato la merce priva di vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo. Di conseguenza, il compratore non può successivamente proporre domanda di risarcimento danni, nemmeno qualificandola come azione di responsabilità extracontrattuale, poiché tale domanda si fonderebbe su ragioni – l'inadempimento del venditore e i vizi della cosa – che non possono più essere messe in discussione, avendo il decreto ingiuntivo non opposto implicitamente accertato in maniera definitiva l'esatto adempimento del venditore e l'assenza di vizi della cosa.

L'EFFICACIA DEL DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO, TRA COSA GIUDICATA E PRECLUSIONE *PRO IUDICATO*

Giuseppe Palmieri*

SOMMARIO: 1.- La pronuncia annotata; 2.- Efficacia di cosa giudicata *ex art.* 2909 c.c.; 3.- Preclusione *pro iudicato*; 4.- Conclusioni.

1.- La pronuncia annotata.

La pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 8937 del 4 aprile 2024, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale che equipara l'efficacia del decreto ingiuntivo non opposto a quella di una sentenza di condanna passata in giudicato, la cui autorità spiega i suoi effetti non solo in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato, ma anche a tutte le questioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico, siano esse state dedotte o fossero solo deducibili. In tal modo, viene precluso ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.

Nel caso risolto dalla pronuncia in annotazione, un'impresa individuale tedesca aveva proposto domanda di risarcimento danni nei confronti di una società italiana per aver arrecato ingenti danni alla medesima per la fornitura di carne avariata, nonché la contaminazione di altra merce.

Per il pagamento della fornitura, la società italiana convenuta aveva già chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto, e quindi il pagamento del dovuto.

Successivamente, l'impresa tedesca agiva in giudizio per il risarcimento dei danni per la fornitura di carne avariata e per quella contaminata. Sulla resistenza della società italiana sia il Tribunale di Reggio Emilia che la Corte di appello di Bologna davano ragione alle pretese dell'impresa tedesca.

In particolare, il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva la domanda e condannava la società al risarcimento dei danni liquidati in € 11.360,21, oltre accessori.

* Professore a contratto di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

La Corte d'Appello di Bologna respingeva il gravame proposto da parte soccombente, sostenendo che il giudicato conseguente alla definitività del decreto ingiuntivo non opposto non si estendesse alla domanda, attinente al medesimo rapporto giuridico intercorso tra le parti, di risarcimento dei danni (danno extracontrattuale) per vizi della fornitura.

Avverso detta statuizione, la società italiana proponeva ricorso per Cassazione adducendo l'erroneità della decisione, per avere i giudici di merito negato che il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del prezzo della fornitura (e non opposto) potesse avere efficacia di giudicato anche con riferimento alla consegna della merce e all'assenza di vizi.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla società fornitrice, affermando tre principi di fondamentale rilievo.

1) È *ius receptum*, che in presenza di due giudizi tra le stesse parti e riguardanti il medesimo rapporto giuridico – di cui uno definito con sentenza passata in giudicato – l'accertamento definitivo preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il *petitum* del primo¹.

2) Coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, la sua efficacia si estende, oltre alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, anche a tutte le possibili questioni che rappresentano precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.

3) La pronuncia, ponendosi in linea con l'orientamento giurisprudenziale ormai maggioritario della Suprema Corte, ha esteso tali principi anche al caso in cui il giudicato si formi non a seguito di una sentenza, bensì di un decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche con riferimento al titolo posto a fondamento, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.

Come innanzi evidenziato, già in precedenza la Cassazione aveva affermato che il principio del giudicato, che copre il dedotto e il deducibile, si applica anche al decreto ingiuntivo non opposto. Questo significa che il giudicato sostanziale derivante dalla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto e del titolo su cui si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione².

Il decreto ingiuntivo non opposto, quindi, ha (implicitamente) accertato – in maniera definitiva tra le parti – l'esatto adempimento del venditore e l'assenza di vizi della cosa: il giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo che ha condannato il compratore al pagamento del prezzo della merce preclude un nuovo esame di tutte le possibili questioni – compresa l'eccezione di inadempimento per i vizi della cosa venduta – che, sebbene non dedotte, costituiscono precedenti logici della pronuncia divenuta definitiva.

2.- Efficacia di cosa giudicata *ex art. 2909 c.c.*

¹ *Ex multis*, Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28318; Cass., Sez. III, 03/07/2008, n. 18205; in termini, Cass., Sez. I, 24/09/2018, n. 22465; Cass., Sez. II, 04/11/2021, n. 31636.

² Nel solco della sentenza in commento, cfr. poi Cass., Sez. III, 9/10/2024, n. 26345, che ribadisce il principio del «giudicato per implicazione discendente», con estensione l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo a tutte le questioni relative che potrebbero essere esaminate in un successivo giudizio. In altre parole, il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta, quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito. In tal senso si è espressa la giurisprudenza anche risalente; cfr. Cass., Sez. II, 12/05/2003, n. 7272; Cass., Sez. I, 08/08/1997, n. 7400; Cass., Sez. lavoro, 20/04/1996, n. 3757; Cass., Sez. III, 29/03/1990, n. 2584; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28318; Cass., Sez. I, 03/07/2008, n. 18205.

L'art. 2909 c.c., nella sua scarna previsione, definisce l'autorità della cosa giudicata tra le parti, i loro eredi o aventi causa³.

Prima di esaminare la problematica della connessione del fenomeno del giudicato sostanziale ai provvedimenti pronunciati con forma diversa da quella tipicamente decisoria, è di preminente interesse analizzare i rilevanti principi cui il vigente art. 2909 c.c. riconduce alla «cosa giudicata». Nell'ottica delineata dalla norma, se, da un lato, la cosa giudicata si riferisce all'accertamento contenuto nella sentenza che non sia più soggetta a regolamento di competenza o ad alcuno dei mezzi ordinari di impugnazione previsti nell'art. 324 c.p.c., dall'altro, si traduce e si realizza in un preciso vincolo giuridico, in forza del quale quell'accertamento «fa stato a ogni effetto» (fuori del processo) «tra le parti, i loro eredi o aventi causa».

In base ad una nozione comunemente accolta, il giudicato cui si riferisce l'art. 2909 c.c. va inteso in senso sostanziale (o materiale), poiché, nel «fare stato a ogni effetto», esprime un vincolo decisivo irretrattabile della sentenza finale di merito, destinato ad operare, fuori del processo in cui esso si sia formato, tanto nei confronti del diverso giudice chiamato a pronunciarsi *ex novo* sulla stessa domanda giudiziale, quanto nei confronti delle stesse parti, dalle quali o contro le quali tale domanda venga riproposta *post rem judicatam*.

Si sostiene che il vincolo del «fare stato» descritto nell'art. 2909 c.c. produca un'efficacia negativa (o preclusiva) e un'efficacia positiva (o conformativa). Quella negativa si esplica nella misura in cui, armonizzandosi con il divieto pubblicistico del *ne bis in idem*, impedisce in qualsiasi futuro processo fra le medesime parti, i loro eredi o aventi causa, la pronuncia di una nuova sentenza di merito sul medesimo rapporto giuridico controverso; quella positiva, nella misura in cui, nei futuri processi ove si controverta intorno ad altri rapporti, connessi e correlati a quello irretrattabilmente deciso, imponga ai giudici successivamente aditi di pronunciare una sentenza di merito che sia coerente e compatibile con il giudicato già formatosi, senza disconoscere in alcun modo il bene giuridico in esso riconosciuto⁴.

In secondo luogo, l'autorità di accertamento di cosa giudicata è caratterizzata da precisi limiti oggettivi, poiché non si estende «a tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza», ma è circoscritta ai fatti, alle situazioni o ai rapporti, che abbiano costituito «oggetto di deliberazione e di pronuncia da parte del giudice stesso» in una sentenza finale di merito⁵.

³ Dal suddetto principio, *a contrario*, si evince che l'accertamento contenuto nella sentenza non estende i suoi effetti e non è vincolante per i terzi. In disparte l'efficacia riflessa nei confronti di quei terzi quando siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo. Tali effetti riflessi sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanta un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene. Per dirla con Chiovenda, la cosa giudicata vale per tutti, nei limiti del suo oggetto, ma i terzi non possono essere pregiudicati in diritto. L'ordinamento in questo caso mette a disposizione del terzo il rimedio dell'opposizione ordinaria *ex art.* 404 c.p.c. L'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi è la regola quando la sentenza applica norme di diritto pubblico.

⁴ Se ne conclude che l'efficacia positiva o conformativa altro non è, se non un mero riflesso di quella negativa, assimilandosi all'«efficacia naturale» della sentenza. Sul punto cfr., in sintesi, C. Consolo, *sub art.* 2909, in *Comm. Cendon*, I, Torino 1990, 590; e già E.T. Liebman, *Efficacia ed autorità della sentenza*, Milano 1962, 43; A. Segni, *Della tutela giurisdizionale dei diritti. Disposizioni generali*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt.* 2900-2969, Bologna-Roma 1960, 295, 297; altresì A. Bonsignori, *Tutela giurisdizionale dei diritti, I, Disposizioni generali*, in *Comm. Scialoja, Branca, sub artt.* 2907-2909, Bologna-Roma 1999, 49, spec. 67-91; S.I. La China, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, in *Tratt. Rescigno*, 19, Torino 1997, 35.

⁵ Secondo alcune pronunce, ove si sia formato il giudicato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio, non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive. (Cass., Sez. III, 22/06/2020, n. 12111; Cass., Sez. Lav., 25/11/2010, n. 23918). Secondo altre pronunce, «in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il

Quanto alla tipologia dei provvedimenti capaci di acquisire l'autorità del giudicato, si confrontano due posizioni. Da un lato v'è chi sostiene che l'accertamento destinato a fare stato con autorità di giudicato sostanziale, *ex art. 2909 c.c.*, sia riferibile ad una sentenza in senso proprio, pronunciata al termine di un processo a cognizione piena; ed in tal senso esso non potrebbe estendersi, in linea di massima, anche ai provvedimenti giurisdizionali che siano emanati a conclusione di un procedimento a cognizione sommatoria o, comunque, nell'ambito degli accertamenti non pieni ed esaurienti, con prevalente funzione esecutiva⁶.

Dall'altro lato si afferma la tesi, dominante, secondo la quale sarebbero suscettibili di acquisire l'autorità e gli effetti del giudicato tutti i provvedimenti giurisdizionali decisorii, in forma anche diversa dalla sentenza in senso tecnico (*art. 132 c.p.c.*), pronunciati su diritti, al termine di procedimenti contenziosi (non importa se a cognizione piena oppure sommaria)⁷.

Passando alla pronuncia in esame, nell'ambito della tesi dominante, il tema si è ampiamente sviluppato proprio intorno all'efficacia del decreto ingiuntivo avverso il quale non sia stata proposta tempestiva opposizione, ovvero quando l'opposizione si sia estinta⁸.

Sul punto, considerata la previsione dei gravi limiti dell'opposizione c.d. tardiva, *ex art. 650 c.p.c.*, ed il disposto dell'*art. 656 c.p.c.* che limita l'impugnabilità del decreto non opposto ai soli rimedi

riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento» Cass., Sez. VI, 29/11/2021, n. 37269; Cass., Sez. Lav., 17/08/2018, n. 20765.

⁶ V. G. Costantino, sub *art. 2909*, in *Comm. Perlingieri*, VI, Torino 1980, 509; L. Montesano, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, II, Torino 1994, 239, 291.

⁷ Secondo tale tesi la sostanza decisoria dei provvedimenti dovrebbe comunque prevalere sulla forma, corretta od erronea che sia, ad essi di volta in volta attribuita; sul punto v. A. Cerino Canova, *La garanzia costituzionale del giudicato civile*, in *Studi di diritto processuale civile*, Padova 1992, 9; Consolo, sub *art. 2909 cit.*, *passim*, 593.

Tra gli autori che sostengono l'autorità di cosa giudicata sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto si segnalano ancora E. Garbagnati, *Il procedimento d'ingiunzione*, Milano 1991, 5ss., 271ss.; C. Mandrioli, A. Carratta, *Corso di diritto processuale civile*, III, Torino 2023, 266.; P. Pajardi, *Il procedimento monitorio*, Milano 1991, 10s; F.P. Luiso, *Diritto processuale civile*, IV, Milano 2024, 145s.; Sciacchitano, voce *Ingiunzione (dir. proc. civ.)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano 1971, 505, 518; A. Valitutti, F. De Stefano, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, Padova 2008, 199. Cfr., pure B. Capponi, *Decreto ingiuntivo e giudicato. Gli orientamenti giurisprudenziali*, in *Id. (dir.)*, *Il procedimento d'ingiunzione*, Bologna 2009, 691; Carratta, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino 1997, 545, nota 44; E. Zucconi Galli Fonseca, *Profili attuali del decreto ingiuntivo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1 (2013) 103, 122s.

⁸ Secondo alcuni, il decreto ingiuntivo acquista efficacia del tutto analoga a quella di una sentenza passata in giudicato anche nell'ipotesi in cui il giudizio di opposizione si estingua; sul punto cfr. G. Balena, *Istituzione di diritto processuale civile*, III, *I processi speciali e l'esecuzione forzata*, Bari 2023, 249.

straordinari, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti (così come la Suprema Corte nella pronuncia annotata) sono concordi⁹ nel parificarne gli effetti alla sentenza di merito passata in giudicato¹⁰.

Dunque, il richiamo dell'art. 2909 c.c. – e con esso dell'autorità di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto – vengono solitamente desunti specialmente dall'art. 656 c.p.c., là dove lo stesso, rispetto al «decreto d'ingiunzione divenuto esecutivo a norma dell'art. 647», prevede che «può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404, secondo comma»; più esattamente, si suol ripetere che «l'art. 656 ... dispone che il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 può impugnarsi con revocazione straordinaria [...] o con l'opposizione di terzo revocatoria [...] esattamente come è previsto per le sentenze passate in giudicato»¹¹.

Ulteriore argomento a sostegno della tesi prevalente è costituito dalla consolidata giurisprudenza formatasi sull'art. 111, comma 7 Cost.: ai fini dell'ammissibilità del c.d. ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma 7 Cost., l'idoneità al giudicato viene riconosciuta dalla giurisprudenza¹² ai provvedimenti definitivi e decisorî, i quali cioè, pur non avendo la forma di sentenza espressamente prevista dall'art. 2909 c.c., non siano altrimenti impugnabili o rimediabili (c.d. definitività) ed abbiano deciso nel contraddittorio delle parti una controversia in ordine a diritti soggettivi o *status* (c.d. decisorietà)¹³.

Inoltre, a fondamento dell'autorità di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto, si sostengono due ulteriori argomenti minori: uno è fondato sulla previsione di termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione (ordinaria o tardiva), scaduti i quali – si dice – «il diritto fatto valere dal ricorrente diviene incontrovertibile»¹⁴; l'altro, si basa sull'art. 642 c.p.c., per cui la domanda

⁹ La tesi è esplicitata in modo chiaro in Mandrioli, Carratta, *Corso* cit. 266-267, secondo cui «La dottrina e la giurisprudenza prevalenti sono concordi nel ritenere ciò sul fondamento di disposizioni di legge dalle quali si può desumere l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (o a seguito dell'estinzione, dell'improcedibilità o dell'inammissibilità dell'opposizione proposta) l'efficacia propria del giudicato. Tali disposizioni sono: l'art. 650 che, nel disciplinare l'opposizione tardiva, indica [...] alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo non fosse incontrovertibile; e soprattutto l'art. 656 che dispone che il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai termini dell'art. 647 [...] può impugnarsi - oltre che con la revocazione ordinaria per il motivo di cui all'art. 395 n. 5 - con la revocazione straordinaria per i motivi di cui all'art. 395 nn. 1, 2 e 6 e con l'opposizione di terzo revocatoria di cui all'art. 404, 2 comma, esattamente come è previsto nei confronti delle sentenze passate in giudicato. È chiaro, infatti, che se non fosse presupposta l'efficacia del giudicato, non avrebbe senso assoggettare il decreto ingiuntivo ai rimedi impugnatori straordinari, che in tanto hanno ragione d'essere, in quanto l'esaurimento della possibilità di quelli ordinari ha già dato luogo al giudicato». In senso contrario, si è sostenuto che i provvedimenti giurisdizionali come il decreto ingiuntivo «si limitano a regolare in maniera diretta i rapporti su cui incidono, senza mai privare di ogni rilevanza le loro originarie fonti sostanziali ... mentre ben diversi sono gli effetti dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in c.d. cosa giudicata sostanziale» (G. Arieta, F. De Santis, L. Montesano, *Corso di diritto processuale civile*, Milano 2024, 664).

¹⁰ Sull'interdipendenza esistente tra le nozioni di impugnazione ordinaria – cosa giudicata formale – cosa giudicata sostanziale v. per tutti E.T. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, III, Milano 1976, 24s., 161s.; G. Pugliese, voce *Giudicato (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano 1969, 785, 800s.

¹¹ Così, Mandrioli, *Diritto*, III, cit. 57-58; in giurisprudenza, Cass., Sez. I, 06/10/2005 n. 19429; Cass., Sez. I, 29/04/2010 n. 10288.

¹² Per un resoconto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia si rinvia ad I. Andolina, G. Vignera, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile*, Torino 1997, 205s., spec. 209s.

¹³ Secondo Cass., Sez. Un., 28/12/2016, n. 27073/2016, «[...] La decisorietà, dunque, consiste nell'attitudine del provvedimento del giudice non solo ad incidere su diritti soggettivi delle parti, ma ad incidervi con la particolare efficacia del giudicato (nel che risiede appunto la differenza tra il semplice 'incidere' e il 'decidere': cfr., per tutte, Cass., Sez. I, 01/12/1994 n. 10254), il quale, a sua volta, è effetto tipico della giurisdizione contenziosa, di quella, cioè, che si esprime su una controversia, anche solo potenziale, fra parti contrapposte, chiamate perciò a confrontarsi in contraddittorio nel processo».

¹⁴ Così E. Garbagnati, *Il procedimento* cit. 7-8, il quale aggiunge: «Ed una volta chiarito che l'esistenza del diritto fatto valere dal ricorrente diviene incontrovertibile, non può più negarsi che [...] si formi correlativamente, in merito a tale diritto, la cosa giudicata, ai sensi dell'art. 2909» perché «ad un accertamento incontrovertibile corrisponde [...] la cosa

d'ingiunzione può «essere proposta anche da un creditore munito di cambiale o di altro titolo esecutivo», il quale – si sostiene – «non avrebbe interesse ad agire [...] se il decreto di ingiunzione non fosse idoneo ad accertare, con efficacia di cosa giudicata, l'esistenza del diritto risultante dal titolo»¹⁵.

Orbene, analizzato il primo aspetto sulla efficacia di giudicato (intesa come stabilità dell'accertamento tra le parti degli effetti del rapporto giuridico e funzionale), quanto agli altri aspetti strettamente connessi, occorre considerare la problematica di carattere generale della individuazione dell'oggetto del giudizio sul quale viene a formarsi il giudicato¹⁶.

Posto che il giudicato si forma non su «tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto» nella motivazione dell'*iter* decisorio, ma soltanto sull'«accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti», che abbia costituito oggetto effettivo di deliberazione e di pronuncia, ne rimarrebbero, a rigore, esclusi: a) i meri fatti storici, strumentalmente accertati e ricostruiti dal giudice nella cognizione della domanda; b) i singoli fatti giuridici (costitutivi, impeditivi, modificativi od estintivi), allegati dalle parti a fondamento della domanda o dell'eccezione; c) le questioni pregiudiziali, conosciute dal giudice *incidenter tantum*. Ebbene, quei fatti non sono più suscettibili di deduzione e di allegazione in un successivo ed autonomo processo, se mirano a rimettere comunque in discussione l'accertamento irretrattabilmente formatosi nel processo anteriore.

Anche gli argomenti addotti dal punto di vista sistematico per escludere l'efficacia di cosa giudicata al decreto ingiuntivo non opposto, secondo alcuni, non colgono nel segno. Se è vero che in un processo a cognizione sommaria le parti non si possono difendere come in un processo ordinario, non essendovi una cognizione piena ed esauriente, è altresì vero che se nel decreto ingiuntivo non opposto la cognizione è rimasta sommaria, ciò è dovuto alla volontà delle parti. «Anche nel processo a cognizione piena la parte può non difendersi accettando le affermazioni dell'altra parte»¹⁷.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, però, il decreto ingiuntivo non opposto non acquista automaticamente efficacia di giudicato, ma è necessario che il decreto, su istanza del creditore anche verbale, venga dichiarato esecutivo dal giudice, dopo averne controllato la notificazione; detto atto costituisce vero e proprio atto giurisdizionale che chiude il procedimento monitorio.

Ciò comporta che il decreto non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento; neppure nell'ipotesi in cui il decreto *ex art. 647 c.p.c.* venga emesso successivamente.

giudicata».

¹⁵ Garbagnati, *Il procedimento* cit. 8.

¹⁶ Per quanto riguarda i limiti oggettivi del giudicato, la discussione si è sviluppata tra due posizioni estreme, l'una restrittiva e l'altra estensiva sulla portata di quei limiti. La prima (restrittiva) trova il suo capostipite in G. Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile*, Napoli 1980 (Ristampa anastatica della terza edizione del 1923), 916ss., spec. 918, secondo cui «oggetto del giudicato è la conclusione 'ultimo dei ragionamenti del giudice e non le loro premesse, l'ultimo ed immediato risultato della decisione e non la serie di fatti, rapporti o di stati giuridici che nella mente del giudice costituiscono i presupposti di quei risultati». La seconda (estensiva) viene sintetizzata con l'espressione «il giudicato copre il dedotto e il deducibile»: nella quale per dedotto si intende il diritto soggettivo azionato nei termini in cui è stato riconosciuto dalla sentenza; e per deducibile ogni questione sull'esistenza, sulla validità e sulla natura giuridica del rapporto da cui scaturisce quel diritto ovvero il complesso delle questioni costituenti il presupposto logico necessario della pronuncia. Questa teorica ha trovato la sua più completa esposizione in S. Menchini, *I limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano 1987, 82ss.

¹⁷ Cfr. Luiso, *Diritto* cit. 156. Secondo l'Autore «la cognizione nel decreto ingiuntivo è potenzialmente piena ed esauriente e basta tale potenzialità per giustificare l'identità di effetti del decreto ingiuntivo e della sentenza passata in giudicato. In altri termini un provvedimento emesso al termine di un processo necessariamente sommario non può avere la stessa efficacia di una sentenza emessa al termine di un processo a cognizione piena. Ma per un provvedimento emesso al termine di un processo facoltativamente sommario – i.e., che è tale solo perché le parti l'hanno voluto così – l'argomento è inconferente».

Anche nel caso di estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato solo quando il provvedimento che dichiara l'estinzione diviene inoppugnabile¹⁸.

Dunque, il riconoscimento della piena equiparazione della efficacia di giudicato al decreto monitorio non opposto, ai sensi dell'articolo 2909 c.c., estende l'efficacia preclusiva dell'accertamento nei successivi giudizi proposti tra le stesse parti, anche alle questioni presupposte che sono state oggetto di accertamento implicito nel precedente procedimento d'ingiunzione, non essendo più consentito al debitore – convenuto oppure opponente – nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diverso credito, porre in discussione la validità ed efficacia del medesimo rapporto in cui aveva trovato titolo il credito non opposto.

Questo principio, noto come giudicato implicito, comporta la impossibilità di successive contestazioni sulla validità del titolo contrattuale sottostante, incluse le eventuali nullità delle sue clausole. E però, la Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ha affermato che la tutela del consumatore deve essere effettiva, con la conseguenza che la preclusione al giudice di merito o dell'esecuzione di valutare d'ufficio il carattere abusivo della clausola si pone in contrasto con gli artt. 6 e 7 della suddetta Direttiva CEE¹⁹.

3.- Preclusione *pro iudicato*.

Una parte autorevole della dottrina, al contrario, ritiene che il decreto ingiuntivo non opposto non possa fare stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ma avrebbe una efficacia preclusiva più circoscritta. In questo caso si utilizza solitamente il concetto di preclusione *pro iudicato*²⁰. Questa diversa tesi, partendo dalla negazione dell'autorità di cosa giudicata sostanziale al decreto ingiuntivo non opposto (*recte*: dichiarato definitivamente esecutivo sensi dell'art. 647 c.p.c.), sostiene che «l'immutabilità è limitata soltanto al diritto di credito consacrato nell'ingiunzione (e al correlato obbligo), sicché l'efficacia preclusiva è più ristretta, atteso che al debitore è preclusa solo la proposizione di azioni finalizzate a privare il creditore della somma o del bene riconosciuti definitivamente in via ingiuntiva, restando diversamente impregiudicata ogni altra azione per finalità diverse, ossia senza incidere sulla portata del decreto ingiuntivo stabilizzato, avuto riguardo ad altre prestazioni derivanti dal medesimo contratto»²¹.

In altri termini, l'oggetto del giudizio e conseguentemente la preclusione che opera nei giudizi successivi, attiene esclusivamente al bene della vita indicato nel ricorso monitorio, ovvero all'esistenza e al *quantum* dell'intero credito o della frazione di credito azionato.

Le argomentazioni a supporto di questa tesi minoritaria si basano principalmente sulla natura sommaria e non a cognizione piena del procedimento monitorio. Si ritiene che la definitività dell'accertamento coprirebbe soltanto il dedotto (ovvero solo ciò che è stato esplicitamente richiesto e concesso nel decreto), ma non anche il deducibile (ovvero le questioni che, sebbene non dedotte, avrebbero potuto esserlo in un eventuale giudizio di opposizione).

Questo approccio più restrittivo trae argomenti anche dalla possibilità di proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., nonché dall'assenza di una norma analoga o di un espresso richiamo all'articolo 2909 c.c. (che disciplina l'efficacia di cosa giudicata sostanziale), come invece previsto per altri procedimenti a cognizione sommaria (ad esempio, l'articolo 702-*quater* c.p.c. per il procedimento sommario di cognizione) che imponeva un vincolo preclusivo assoluto.

¹⁸ Cass., Sez. I, 26/02/2019, n. 5657.

¹⁹ Il contrasto tra il diritto interno ed i principi europei è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha fissato principi vincolanti per i giudici per rendere effettiva la tutela dei consumatori; cfr. Cass., Sez. Un., 06/04/2023, n. 9479. Così, G. Arieta, F. De Santis, L. Montesano, *Corso di Diritto Processuale Civile*, Milano 2024, 664, nota 2.

²⁰ Tesi sostenuta per primo da E. Redenti, in *Diritto processuale civile*, Milano 1957, I, 71s., e III, 26s.

²¹ Testualmente, V. Violante, *Il procedimento ingiuntivo*, in G. Ruffini (cur.), *Diritto processuale civile*, vol. III, *L'esecuzione forzata, i procedimenti speciali e l'arbitrato*, Bologna 2025, 253.

Di conseguenza, secondo i sostenitori di questa tesi, la incontestabilità che nasce dal provvedimento non opposto e dichiarato esecutivo avrebbe un contenuto ridotto, definibile – appunto – come «preclusione pro iudicato», per distinguerlo dall'effetto di accertamento pieno *ob rem judicatam* previsto dall'articolo 2909 c.c.²².

Secondo altri, il fatto che in caso di rigetto dell'istanza di ingiunzione *ex art.* 640, ultimo comma, c.p.c. questo non abbia alcuna efficacia preclusiva, è indice della inesistenza di un accertamento incontrovertibile²³.

C'è poi chi sostiene che benché non si possa escludere che anche i provvedimenti sommari di condanna possano dar luogo all'efficacia di accertamento propria del giudicato, «sebbene con alcune attenuazioni rispetto all'ampiezza del giudicato che si forma sulle sentenze di merito rese all'esito di un processo ordinario» la loro efficacia preclude all'intimato l'azione di ripetizione di quanto pagato in forza della condanna ingiuntoriale²⁴.

Intuibili i risvolti pratici di questa impostazione.

Nel successivo giudizio ordinario od anche nel successivo procedimento d'ingiunzione, il creditore istante potrà azionare un diverso credito od anche una diversa frazione del medesimo credito (che non era stata richiesta e concessa con il precedente decreto monitorio, divenuto definitivo) derivante dal medesimo rapporto²⁵, non operando pertanto la preclusione *pro iudicato* – essendo diversi i *petita*. Di contro, il debitore che non si era opposto nel precedente procedimento, costituendosi nel giudizio ordinario di cognizione o proponendo opposizione al nuovo decreto monitorio, non incontrerà alcuna preclusione alla proposizione, per la prima volta, di eccezioni di merito attinenti alla esistenza, validità ed efficacia del rapporto ossia del medesimo titolo posto a fondamento del credito o della parte di credito oggetto del precedente provvedimento ingiuntivo divenuto incontestabile.

La tesi minoritaria, pertanto, limita l'efficacia preclusiva del decreto ingiuntivo non opposto al solo credito specificamente ingiunto, senza estenderla alle questioni presupposte o ai fatti impeditivi, estintivi o modificativi del rapporto che non siano stati esplicitamente dedotti nel procedimento monitorio, a differenza dell'orientamento dominante che estende il giudicato al «dedotto e deducibile» ed al titolo sottostante.

4.- Conclusioni.

Volendo tirare le fila del discorso, la sentenza in commento, facendo proprie le considerazioni di parte della dottrina²⁶, ha affermato che «il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio»²⁷.

Con l'ulteriore specificazione che il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, «[...] ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al

²² Sintetizza precisamente tale tesi, V. Violante, *Il procedimento* cit. laddove rileva che «[...] a differenza dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, che ai sensi dell'art. 2909 c.c. "fa stato a ogni effetto" - la porzione di "accertamento" contenuta nel decreto stabilizzato è limitata a quanto è sufficiente a fondare la condanna e a evitare che il creditore venda privato di quanto riconosciuto in via ingiuntiva [...]».

²³ Cfr. Balena, *Istituzioni* cit. 250.

²⁴ Cfr. Consolo, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, vol. I, *Le tutele (di merito, sommarie ed esecutive) e il rapporto giuridico processuale*, Torino 2019, p. 189.

²⁵ Cfr. Cass., Sez. III, 03/07/2008 n. 18205; Cass., Sez. Lav., 25/11/2010 n. 23918.

²⁶ Luiso, *Diritto* cit.; Mandrioli, *Diritto* cit.

²⁷ Così, Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28318; Cass., Sez. Un., 01/03/2006, n. 4510.

credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda»²⁸.

In maniera ancora più decisa, secondo un arresto successivo alla pronuncia in commento «Il decreto ingiuntivo acquista, al pari di una sentenza di condanna, autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale, in relazione al diritto in esso consacrato, tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito (Cass., 6628/2006; Cass., 8937/2024)»²⁹.

Il decreto ingiuntivo non opposto, però, non acquista automaticamente efficacia di giudicato, ma è necessario che il decreto, su istanza del creditore anche verbale, venga dichiarato esecutivo dal giudice, dopo averne controllato la notificazione; detto atto costituisce vero e proprio provvedimento giurisdizionale che chiude il procedimento monitorio.

Il decreto ingiuntivo non opposto non dichiarato esecutivo con decreto dal giudice, prima della dichiarazione di fallimento, non essendo passato in cosa giudicata formale e sostanziale, non è opponibile al fallimento.

Anche nel caso di estinzione del giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato solo quando il provvedimento che dichiara l'estinzione diviene inoppugnabile.

Come detto, alla soluzione adottata dalla Corte hanno contribuito sia gli argomenti sviluppati per confutare la tesi cd. restrittiva, sia l'evoluzione della teoria del giudicato implicito e della efficacia espansiva del giudicato.

Quanto al primo profilo, è stato determinante l'approfondimento inteso a ricollegare la efficacia di giudicato, intesa come stabilità dell'accertamento tra le parti degli effetti del rapporto giuridico, e funzionale pertanto a garantire la certezza del diritto, al presupposto della esistenza di un effettivo contraddittorio tra i soggetti indicati nello stesso articolo 2909 c.c., nei cui confronti l'accertamento esplica il vincolo di incontestabilità.

In relazione agli altri due aspetti, strettamente connessi, le questioni affrontate non attengono specificamente alla struttura normativa del procedimento sommario, quanto piuttosto alla problematica di carattere generale della individuazione dell'oggetto del giudizio, sul quale viene a formarsi il giudicato. Alla teoria del giudicato implicito sulle questioni pregiudiziali si accompagna l'affermazione della vis espansiva del giudicato su questioni preliminari di merito, in relazione a cause non sovrapponibili quanto all'oggetto per diversità del *petitum*.

Maggiormente rilevante ai fini della pronuncia annotata è, dunque, proprio il passaggio concernente l'ambito oggettivo di efficacia del giudicato del precedente giudizio relativo ad altro credito nascente dal medesimo rapporto: il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione ma anche sulle ragioni che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico, trova piena applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro divenuto definitivo per mancata opposizione.

Nel caso di un contratto di compravendita, il decreto ingiuntivo non opposto contenente l'ingiunzione al pagamento del prezzo accerta definitivamente tra le parti, ai sensi dell'art. 2909 c.c., che il venditore ha consegnato la merce priva di vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo. Di conseguenza, il compratore non può successivamente proporre domanda di risarcimento danni, nemmeno qualificandola come azione di responsabilità extracontrattuale, poiché tale domanda si fonderebbe su ragioni che non possono più essere messe in discussione, avendo il decreto ingiuntivo non opposto implicitamente accertato in maniera definitiva l'esatto adempimento del venditore e l'assenza di vizi della cosa³⁰.

²⁸ In tal senso, *ex plurimis*, già Cass., Sez. I, 06/09/2007, n. 18725.

²⁹ Così, Cass., Sez. III, 09/10/2024, n. 26345.

³⁰ Principio richiamato da Cass., Sez. I, 06/12/2024, n. 31363 (che fa espresso riferimento all'Ordinanza in commento) secondo cui «con specifico riguardo ai limiti oggettivi del giudicato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto si è

E però, nel caso del consumatore, perché la tutela sia effettiva, il giudice di merito o dell'esecuzione può rilevare officiosamente il carattere abusivo delle clausole che si pongono in contrasto con gli artt. 6 e 7 della suddetta Direttiva CEE.

affermato, con specifico riferimento alla questione della nullità, che quando il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", e sulla misura del canone (nella specie di locazione) preteso, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione».